

1. Premessa	3
1.1. Finalità delle Linee guida	3
1.2. A chi sono rivolte le Linee guida	3
1.3. I contenuti delle Linee Guida	4
2. Le principali novità delle annualità 2022 e 2023	5
3. Riparto e trasferimento della Quota Servizi del Fondo Povertà	6
3.1. Riparto	6
3.2. Trasferimento delle risorse	6
3.3. Complementarità delle risorse	7
4. I destinatari finali degli interventi	7
5. I servizi e gli interventi finanziabili	8
1. Il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale	9
2. Il rafforzamento degli interventi di inclusione	11
3. Segretariato sociale/servizi per l'accesso	12
4. Sistemi informativi	13
5. Progetti Utili alla Collettività (PUC)	13
6. Modalità di programmazione delle risorse QSFP 2022 e 2023	14
7. Spese ammissibili QSFP 2022 e 2023	15
7.1. Spese ammissibili	15
7.2. Modalità di realizzazione delle Azioni	20
8. Determinazione della spesa	20
8.1. Sistema UCS	21
8.2. Spese determinabili a costi reali	23
9. Le procedure di rendicontazione	27
10. Modalità di controllo e accertamento della spesa	28
11. Il Sistema informativo della QSFP	30
12. Riferimenti e rinvio ad ulteriori documenti	33
10.1 Riferimenti normativi	33
10.2 Contatti e riferimenti	35
13. Sigle e acronimi impiegati	36
BOX 1 – Sinossi utilizzo QSFP annualità 2018-2023	37
BOX 2 – Generazione CUP	38



BOX 3 – Modalità di collaborazione pubblico-privato: la co-progettazione..... 39

BOX 4 – Complementarità dei fondi 41



1. Premessa

1.1. Finalità delle Linee guida

Le Linee Guida sono un supporto alla corretta applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), del 30 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2022), recante l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 2021-2023 (Allegato A) e il riparto delle somme relative al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale – annualità 2022 e 2023.

Le Linee Guida si propongono di fornire indirizzi e orientamenti rispetto all'impiego, da parte degli Ambiti territoriali sociali (ATS), delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) per quanto riguarda il potenziamento degli interventi e dei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di Inclusione (art. 9, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ai beneficiari di tale misura nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.

Le presenti Linee Guida sono valide per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2024, mentre per gli interventi realizzati entro il 31 dicembre 2023 restano valide le [Linee Guida 2021](#).

Gli indirizzi e gli orientamenti si riferiscono, pertanto, **alle annualità 2022 e 2023 della QSFP, ma rappresentano il riferimento per la spesa delle risorse residue non ancora impegnate alla data del 1° gennaio 2024 oppure oggetto di disimpegno a valere sulle precedenti annualità.**

Per le altre quote del Fondo Povertà, quota Povertà Estrema e quota Care Leavers, si rinvia alle rispettive Linee Guida pubblicate sulla [pagina del Fondo Povertà](#) del sito del MLPS.

1.2. A chi sono rivolte le Linee guida

Le Linee Guida sono indirizzate agli Enti Capofila degli Ambiti territoriali sociali, destinatari del trasferimento della QSFP, agli Enti gestori delle risorse e a tutti i soggetti attuatori delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà.

In particolare, si rivolgono alle seguenti figure professionali degli enti sopra citati: responsabili di ATS, coordinatori, case manager, amministrativi, coloro che si occupano della programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse.



1.3. I contenuti delle Linee Guida

Queste Linee Guida forniscono indicazioni relativamente a:

- principali novità a seguito dell'introduzione della nuova misura dell'Assegno di Inclusione (ADI), così come definita dal DL 48/2023 approvato con modifiche dalla L. 85/2023 (§ 2);
- riparto e trasferimento della QSFP 2022-23 (§ 3);
- destinatari degli interventi (§ 4);
- servizi ed interventi finanziabili (§ 5);
- modalità di programmazione delle risorse 2022-23 (§ 6);
- spese ammissibili a valere sulla QSFP 2022-23 (§ 7);
- determinazione della spesa (§ 8);
- procedure di rendicontazione (§ 9);
- modalità di controllo e accertamento della spesa (§ 10);
- utilizzo del sistema informativo della QSFP (piattaforma Multifondo) (§ 11);
- riferimenti per contatti, normative e altra documentazione disponibile (§ 12).

Completano i contenuti 4 box, da considerarsi parte integrante delle presenti Linee Guida, che si propongono rispettivamente di approfondire:

- 1) le principali differenze tra le diverse annualità della QSFP;
- 2) il procedimento da seguire per la generazione e l'abbinamento Codice Identificativo Gara (CIG);
- 3) le modalità di collaborazione pubblico-privato nel procedimento di co-progettazione di cui all'art. 55 del D. Lgs. 117/17;
- 4) le possibili complementarità tra i principali fondi destinati al contrasto della povertà e all'inclusione sociale.



2. Le principali novità delle annualità 2022 e 2023

Il c.d. "Decreto Lavoro 2023" (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, **il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)** dal 1° settembre 2023 e l'**Assegno di inclusione (ADI)** dal 1° gennaio 2024. L'articolo 6, comma 9, del suddetto decreto prevede che *"Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico"*.

Per l'individuazione delle **categorie di beneficiari dell'ADI** si rinvia alla definizione dall'art. 2 del DL 48/2023, al [Decreto Ministeriale n. 154 del 13 dicembre 2023](#) che all'art 3, comma 5, individua le condizioni di svantaggio ed al [Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2023 n. 160](#) – Approvazione delle Linee di Indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico sociale integrata e il progetto personalizzato per la valutazione delle condizioni di svantaggio.

Per quanto riguarda l'impiego della QSFP queste sono le principali novità introdotte:

- **estensione degli interventi e dei servizi**, di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 147/2017, destinati ai percettori di ADI, **anche ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di svantaggio economico** (come stabilito dall'art. 6 comma 9, del DL 48/2023); a partire dal 1° gennaio 2024 è possibile finanziare i servizi e gli interventi di cui all'art. 7 in favore dei beneficiari sopra descritti utilizzando le risorse non ancora impegnate sulle due triennalità della QSFP 2018-2020 e 2021-2023;
- **estensione della titolarità dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) ad altre amministrazioni pubbliche** a tal fine convenzionate con i Comuni secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 15 dicembre 2023 n. 156, come definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- l'introduzione **dell'equivalenza alla partecipazione ai PUC**, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, **della partecipazione, definita d'intesa con il Comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore** e a titolarità degli stessi, da svolgere nel Comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento previsti per i PUC;
- la necessità di allegare la dichiarazione firmata dal Rappresentante legale dell'Ente alle singole dichiarazioni di spesa (DdS) a valere sulle annualità 2021-2023 nella quale si certifichi che gli interventi effettuati siano stati destinati esclusivamente alla platea di beneficiari prevista dalla normativa di riferimento specificandone la tipologia (Rdc/ADI/individui in simili condizioni di disagio economico), al netto degli interventi di segretariato sociale e di pronto intervento sociale, nonché che l'impiego delle risorse umane finanziate con la Quota Servizi del Fondo Povertà sia coerente con quanto previsto dalle Linee Guida e che il personale rendicontato sia stato dedicato, in maniera esclusiva, alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi di contrasto alla povertà. La medesima dichiarazione per il precedente triennio 2018-2020 deve essere allegata in fase di invio della DdS finale (nota prot. n. 11868 del 4.09.2023);
- **Approvazione**, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 29 gennaio 2024, della **"Nota Metodologica per l'adozione di UCS (Unità di Costo Standard)"**.



professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia¹;

- i beneficiari del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) per l'attuazione dei PUC.

5. I servizi e gli interventi finanziabili

L'uso delle risorse della QSFP è, in via prioritaria, finalizzato all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, come definiti dalla normativa vigente e dal Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023.

LEPS	Fonte	Fondo per il finanziamento del LEPS
Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti: - almeno 1 intervento per ogni nucleo con bisogno complesso; - almeno 1 intervento di sostegno alla genitorialità per nuclei con bisogno complesso e minori entro i 3 anni di età.	Art. 7 D.lgs. 147/2017; Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023.	QSFP, PN Inclusione
Valutazione multidimensionale (équipe multidisciplinare)	Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023.	QSFP, PN Inclusione
Servizio sociale professionale per la presa in carico	L. 178/2020, comma 797 e ss. Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023. Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, c. 496.	QSFP, PN Inclusione, Contributo a valere sul Fondo Povertà, Fondo solidarietà comunale/ Fondo speciale per l'equità dei servizi
Pronto intervento sociale: almeno 1 PIS in ogni ATS	art. 7, co. 1, del D. Lgs.147/2017; art. 22, co. 4, della L. 328/2000; art. 1, comma 170 della L. 234/ 2021, e ss. mm. li; Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023.	QSFP, PN Inclusione

La presa in carico da parte del servizio sociale professionale, la valutazione multidimensionale, il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti costituiscono **livelli essenziali delle prestazioni**, nei limiti delle

¹ Così come definita nelle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", approvate con accordo in Conferenza Stato Regioni il 22 gennaio 2015.



Le opportunità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021

La Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest'ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, la legge 178/2020 ha previsto l'erogazione di un contributo economico incentivante l'assunzione stabile di assistenti sociali a favore degli ATS. Il contributo è così determinato:

- 40.000 euro annui per ogni assistente sociale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- 20.000 euro annui per ogni assistente sociale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Il finanziamento, cui è destinata una quota del Fondo povertà sottratta al riparto del Fondo, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni. Dunque, **a decorrere dal 2022** ciascun Ambito avrà diritto al contributo statale per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato eccedente la soglia base di uno ogni 6.500 abitanti fintantoché il suddetto requisito d'accesso sarà mantenuto. Le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'Ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'Ambito stesso sono state definite con [Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 febbraio 2021, n. 15](#).

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, gli ambiti possono acquisire gli operatori previsti dagli atti di programmazione locale con le modalità previste dalla legge e ammissibili a finanziamento ai sensi delle presenti linee guida, e comunque nel rispetto dei propri vincoli assunzionali e delle disposizioni legislative vigenti in materia di reclutamento del personale negli enti locali (cfr. tab. 1).

Tab. 1: Schema sintetico del possibile utilizzo dei vari fondi per le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali

Rapporto assistenti sociali/popolazione residente	QSFP	Contributo Assistenti sociali	Fondo speciale per l'equità dei servizi ²
Inferiore a 1:6.500 ³	SI	NO	SI*
Da 1:6.500 a 1:5.000	NO	SI (per un importo di 40.000 €)	
Da 1:5.000 a 1:4.000	SI (per la parte eccedente 20.000 €)	SI (per un importo di 20.000 €)	
Superiore a 1:4.000 ⁴	SI	NO	

**In deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale*

² Istituito dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1 comma 496 e ss.

³ A livello di ATS vi è la presenza di meno di un assistente sociale (intesi come unità di operatori equivalenti a tempo pieno) ogni 6.500 abitanti, quindi uno ogni 7.000, 8.000 abitanti.

⁴ A livello di ATS vi è la presenza di più di un assistente sociale (intesi come unità di operatori equivalenti a tempo pieno) ogni 4.000 abitanti, quindi uno ogni 3.000, 2.000 abitanti.



Al riguardo si evidenzia che in caso di assunzioni dirette a tempo determinato di assistenti sociali l'ente gestore potrà operare in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per personale di cui al D.L. 78/2010 entro i limiti del 50% delle risorse assegnate annualmente a valere sul Fondo povertà, così come previsto dall'art. 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2018, da ultimo modificato dall'art. 13, comma 1-ter della L. 26/2019.

Laddove gli ATS intendessero procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale precedentemente assunto a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile ai fini del rafforzamento del SSP, le assunzioni a tempo indeterminato sono ammissibili a finanziamento secondo le disposizioni dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 75/2017. La spesa che ne deriva potrà trovare copertura finanziaria sulla QSFP (che, ricordiamo, è soggetta a programmazione triennale) fino alla conclusione del vigente ciclo di programmazione triennale. Pertanto, si richiama al rispetto del principio di sostenibilità finanziaria, dei vincoli assunzionali propri dell'ente datore di lavoro per conto dell'ambito e dei vincoli di contenimento della spesa per personale, ferme restando le disposizioni in deroga disposte dall'art.1, comma 801 della Legge di bilancio 2021.

A tal riguardo si evidenzia inoltre che per effetto delle modifiche introdotte all'art. 1, comma 801 della Legge di 178/2020 (Legge per il bilancio 2021) dall'art. 1, comma 735, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge per il bilancio 2022), tali deroghe si estendono anche alle assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato realizzate a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai sensi del DPCM 1 luglio 2021, "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali.", qualora l'incidenza del numero di assistenti sociali per il Comune e/o l'Ambito territoriale sociale di appartenenza sia inferiore a 1:6.500 abitanti.

2. Il rafforzamento degli interventi di inclusione

Il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023, nelle more della definizione del nuovo Piano Nazionale 2024-2026, prevede, inoltre, che priorità nell'impiego delle risorse deve essere riservata a garantire che, almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del Quadro di analisi approfondito, (essendo stata riscontrata la presenza di bisogni complessi), venga attivato **obbligatoriamente**, come sostegno nel Patto di Inclusione Sociale, almeno uno degli interventi o dei servizi sociali rientranti nel seguente tassativo elenco:

- ☐ tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale,
- assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- servizio di mediazione culturale;
- servizio di pronto intervento sociale.

In particolare, deve essere prevista **obbligatoriamente** l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso come sopra definita e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita.

Il Piano Nazionale 2021-2023 riserva esplicitamente una parte delle risorse agli interventi di Pronto intervento sociale (PIS) individuato, dall'annualità 2021, come LEPS da garantire in ogni Ambito Territoriale, nei termini



sociali sia con altri operatori opportunamente formati e nel rispetto degli atti normativi e regolamentari regionali che disciplinano requisiti e caratteristiche.

Al fine di agevolare la definizione del Segretariato sociale, si rinvia alla scheda tecnica 2.7.1 sui Punti Unici di Accesso (PUA) nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023. Nella scheda sono individuati gli obiettivi, le funzioni e le modalità attuative dell'intervento. Inoltre, il rafforzamento dei servizi di segretariato sociale può essere realizzato anche in relazione alle funzioni necessarie per l'attivazione dei "Sostegni" nell'ambito del Patto di inclusione. Per l'attivazione dei Sostegni, nell'ambito della Piattaforma GePI è infatti possibile identificare una specifica figura professionale, incaricata anche di aggiornare il catalogo dei servizi attivi sul territorio, che operi in stretto raccordo con il servizio di segretariato sociale⁷.

4. Sistemi informativi

Le risorse del Fondo Povertà possono essere inoltre impiegate, **fino ad un massimo del 2% del totale delle risorse assegnate**, per un eventuale adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, singoli o associati, ai fini della interoperabilità con la piattaforma per il coordinamento dei Comuni GePI, di cui al [Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 settembre 2019](#) e al [Decreto Interministeriale dell'8 agosto 2023](#) istitutivo del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.

Si precisa che sono finanziabili i costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni funzionali all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 6, comma 8 del D.L. 48/2023. Poiché per la medesima finalità, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 4/2019, è anche istituito il sistema informativo nel cui ambito opera la Piattaforma GePI, gli adeguamenti finanziabili possono essere funzionali a favorire il colloquio dei sistemi locali con la Piattaforma, ma non a replicare le funzioni principali presenti sulla Piattaforma stessa. In particolare, potranno essere finanziati gli adeguamenti necessari a favorire l'attivazione dei Sostegni, anche in relazione al colloquio con i sistemi informativi utilizzati nell'ambito delle attività di segretariato sociale.

5. Progetti Utili alla Collettività (PUC)

Le risorse del Fondo Povertà possono essere inoltre impiegate per finanziare gli oneri derivanti dall'attivazione e la realizzazione dei PUC. Agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC concorrono le risorse afferenti ai Fondi Europei, secondo le modalità individuate negli atti di gestione dei programmi.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023, nell'ambito del percorso personalizzato definito con i nuclei familiari beneficiari dell'AdI, può essere previsto l'impegno alla partecipazione ai progetti utili alla collettività (PUC). La partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi connessi all'ADI, i quali possono aderire volontariamente nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali Sociali.

Possono partecipare ai PUC anche i beneficiari del Supporto alla formazione e al lavoro (SFL). In questo caso la partecipazione al PUC determina l'accesso a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del DL 48/2023. L'impegno deve essere svolto, per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16, presso il Comune di residenza, ovvero, previo accordo sottoscritto tra le parti, presso i Comuni facenti capo al medesimo Ambito Territoriale.

⁷ Nella sezione Sostegni di GePI è possibile indicare sia i sostegni, tra quelli presenti sul territorio, da attivare per il nucleo beneficiario, sia i sostegni, non presenti territorio, che sarebbe necessario attivare. In tale modo l'informazione sulla domanda di servizi non presenti sul territorio potrà essere elaborata dalla piattaforma e resa disponibile agli uffici responsabili della programmazione.



L'amministrazione titolare dei PUC è il Comune o altra amministrazione pubblica a tale fine convenzionata con il Comune, che può avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o di altri enti pubblici.

Equivale alla partecipazione ai PUC, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il Comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel Comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento previsti per i PUC.

I PUC sono progettati e svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni; potranno eventualmente riguardare altresì attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come definite dall'articolo 5 del d.lgs n. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii.

Ai beneficiari dell'ADI o del SFL impegnati nei PUC a titolarità dei Comuni o di altre Pubbliche Amministrazioni, soggetti con rapporto assicurativo presso INAIL, si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 12-bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. nonché le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Ai beneficiari dell'ADI impegnati in attività di volontariato presso enti del Terzo settore a titolarità degli stessi, per la particolare natura delle attività di volontariato, si applicano le tutele previste dal Codice del terzo settore e, in particolare, dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Le coperture assicurative INAIL per la partecipazione ai PUC si estendono ai beneficiari RdC che abbiano terminato il periodo di erogazione del beneficio economico nel 2023 che aderiscono volontariamente ai PUC per un periodo massimo di 6 mesi, nelle more della definizione e approvazione con decreto ministeriale della determina INAIL che stabilisce il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC. Per ulteriori dettagli si rinvia al [Decreto MLPS 156/2023](#) e relativo allegato 1.

6. Modalità di programmazione delle risorse QSFP 2022 e 2023

Al fine di agevolare la programmazione degli interventi realizzati dai servizi sociali dei Comuni e degli Ambiti territoriali, principalmente in attuazione dei PaIS, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo a disposizione un modello di atto programmatico denominato Piano di Attuazione Locale (PAL), adattabile ai diversi contesti regionali. La compilazione del PAL consente una corretta impostazione della programmazione territoriale delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà, con riferimento ai vincoli sull'utilizzo delle risorse definiti dalla programmazione nazionale e regionale.

Con riferimento alle **QSFP 2022 e 2023**, gli Ambiti territoriali troveranno in piattaforma Multifondo l'ammontare complessivo delle risorse loro assegnate. Ai fini programmatici, ogni Ente gestore degli Ambiti territoriali, una volta che l'atto di programmazione locale (PAL) sia stato adottato, dovrà provvedere a ripartire, direttamente in piattaforma e seguendo le istruzioni del manuale, la quota complessivamente assegnata inserendo la percentuale di impegno per ognuna delle priorità previste:

1. rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico;
2. servizi ed interventi rivolti ai beneficiari ([al netto della quota riservata al pronto intervento sociale](#));
 - 2 A. [risorse riservate al pronto intervento sociale](#);
3. rafforzamento del Segretariato sociale;



4. rafforzamento dei sistemi informativi;

5. attivazione e realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC).

Attenzione: È necessario richiedere un CUP specifico per ogni annualità della QSFP. Il CUP deve essere generato sia dal Soggetto Beneficiario della QSFP (Ente Capofila) che dagli eventuali altri soggetti che operano con delega. Il soggetto delegato, infatti, è da intendersi come soggetto che gestisce risorse e dovrà generare un CUP da utilizzare per la realizzazione di tutte le attività e quote di sua competenza. Si rinvia al [BOX 2 – Generazione CUP](#) per ulteriori dettagli. In fase di rendicontazione deve essere allegata ai documenti giustificativi la scheda di richiesta del **CUP** sia del Beneficiario che di eventuali enti delegati.

Come per le risorse delle precedenti annualità della QSFP, per l'avvio dell'utilizzo delle somme 2022 e 2023 non è necessario presentare alcuna comunicazione preventiva né alcuna dichiarazione di inizio attività, né trasmettere al Ministero alcun atto di programmazione locale (soggetto all'approvazione delle competenti Autorità locali o alle attività di monitoraggio da parte della Regione competente). Ai fini dell'impiego delle risorse la preliminare adozione del necessario atto di programmazione locale sarà comprovata dai dati caricati in piattaforma che ne costituiscono una sintesi.

7. Spese ammissibili QSFP 2022 e 2023

7.1. Spese ammissibili

Saranno finanziabili le spese afferenti esclusivamente alle azioni sopra definite, per la definizione e i contenuti di ciascun servizio e intervento sopra elencato, occorre far riferimento al [Nomenclatore nazionale degli interventi e servizi sociali 2013](#) e ad eventuali Atti normativi e regolamentari regionali che disciplinano requisiti e caratteristiche degli stessi. Gli interventi possono essere così individuati:

Interventi finanziabili	Nomenclatore nazionale degli interventi e servizi sociali 2013	Beneficiari
Rafforzamento del Segretariato sociale	A1. Servizio di informazione rivolto a tutti i cittadini, fornisce notizie sulle risorse locali e sulle prassi per accedervi, in modo da offrire un aiuto per la corretta utilizzazione dei servizi sociali.	Tutti con risorse della Quota Servizi del Fondo povertà 2018-2020 e 2021-2023.
Servizio di pronto intervento sociale	C1. Interventi attivati per offrire sostegno a specifici target, in particolare persone senza dimora e adulti in situazioni di emergenza sociale, anche attraverso unità mobili di strada che offrono servizi di prima assistenza (distribuzione indumenti, pasti caldi, informazioni, accompagnamento a centri di accoglienza, ecc.).	Tutti con risorse della Quota Servizi del Fondo povertà 2021-2023.
Rafforzamento del Servizio sociale professionale per la presa in carico,	D1. Complesso insieme di interventi attivati in favore di persone singole,	Beneficiari ADI nonché nuclei e individui in simili condizioni di



inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale	famiglie, gruppi e comunità, per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di situazioni di bisogno e la promozione di nuove risorse sociali. Comprende, tra l'altro, le funzioni di presa in carico, progettazione, valutazione e monitoraggio, funzione sociale per la Valutazione Multidimensionale, inserimenti in strutture residenziali e centri diurni.	disagio economico.
Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare	D5. Servizio di sostegno alla coppia in fase di separazione o già separata, con figli minori. D6. Interventi di sostegno alle funzioni genitoriali (anche attraverso colloqui, incontri, titoli sociali).	Beneficiari ADI nonché nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico.
Servizio di mediazione culturale	E3. Interventi atti a garantire l'accesso paritario in ambito scolastico, sociale e lavorativo delle persone straniere e nomadi.	Beneficiari ADI nonché nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico.
Sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare	F2 e F3. Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a domicilio, in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea, per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale. Vi sono comprese persone con disagio mentale o senza dimora.	Beneficiari ADI nonché nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico
Assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità	G1. Servizio rivolto a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio. G3. Forme di solidarietà (anche associative) fra persone fragili (anziani soli, coppie di anziani, disabili adulti, migranti), appartenenti allo stesso contesto (condominio, strada, quartiere), finalizzate al reciproco sostegno nella risposta ai disagi e problemi quotidiani.	Beneficiari ADI nonché nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico



Sono inoltre finanziabili i seguenti interventi:

- Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- Rafforzamento dei sistemi informativi, funzionali ai servizi ammissibili a finanziamento;
- Attivazione e realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC).

Si ricorda che:

- per il **rafforzamento del Servizio sociale professionale**, per la presa in carico e la valutazione multidimensionale, oltre al costo del personale impiegato ad incremento della dotazione organica originaria possono essere finanziati, se riferibili in via diretta ed esclusiva all'intervento, i costi della dotazione strumentale informatica e dei Servizi ICT;
- per il **rafforzamento del Segretariato sociale**, oltre al costo del personale impiegato ad incremento della dotazione organica originaria, possono essere computati i costi delle attività di informazione e sensibilizzazione, se riferibili all'intervento in via diretta ed esclusiva;
- per gli **interventi di sostegno** ai beneficiari, oltre ai costi per acquisto di servizi e prestazioni, possono essere imputati costi per personale a supporto per la realizzazione e concreta attivazione degli stessi e per le ulteriori figure professionali dedicate alla fase di valutazione multidimensionale e presa in carico (psicologi, educatori professionali, mediatori culturali, mediatori familiari, , etc.), nonché i costi della dotazione strumentale informativa e dei Servizi ICT, in ogni caso laddove esclusivamente sostenuti per il funzionamento di ciascun specifico servizio, ecc;

Attenzione: in caso di **interventi e sostegni “di gruppo”** (che includono anche utenti non beneficiari ADI o nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico), potranno essere finanziati i soli costi pro quota gravanti sul numero dei partecipanti beneficiari. In tal caso, la dichiarazione firmata dal rappresentante legale che deve essere allegata alla rendicontazione deve contenere indicazione della quota di costo afferente ai beneficiari e le relative modalità di calcolo.

- fra le voci afferenti al **Pronto intervento sociale**, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 147 del 2017 e all'art. 22, co. 4, della l. n. 328/2000 (rif. *Sezione 3.3.2.2. e Scheda tecnica 3.7.1 - LEPS Pronto intervento sociale del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 - Cap. 3 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023*) potranno essere finanziati sostegni a persone e nuclei familiari, **beneficiari e non beneficiari ADI**, in situazioni di emergenza sociale. Possono essere finanziate, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese per servizi di accoglienza e ospitalità provvisoria in risposta immediata a bisogni urgenti, immediati ed indifferibili, anche attraverso unità mobili di strada che offrono servizi di prima assistenza (distribuzione indumenti, erogazione diretta di pasti, informazioni, accompagnamento a centri di accoglienza, ecc.); non sono ammessi contributi in denaro. Si ricorda che l'avviamento di servizi di accoglienza ed ospitalità provvisoria delle persone nell'ambito del Pronto intervento sociale è attivabile per rispondere **ad emergenze ed urgenze sociali che insorgono repentinamente ed improvvisamente e rispetto alle quali è richiesta una risposta immediata e**



tempestiva. Pertanto, l'ammissibilità delle spese riferite a questa tipologia di interventi è subordinata alla **temporaneità** degli stessi.

Nel caso di minori che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 403 del Codice civile, possono essere finanziati interventi fino alla convalida da parte del Tribunale dei minorenni del provvedimento predisposto dal Pubblico Ministero;

- nel caso di attivazione di **Tirocini di inclusione**, saranno finanziabili i compensi all'eventuale Soggetto Promotore per le attività di competenza secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali, compresi i costi per le assicurazioni della responsabilità civile per danni causati a terzi, le coperture assicurative INAIL, le visite mediche, i corsi e i dispositivi di sicurezza, le eventuali indennità di partecipazione;
- per quanto concerne **l'adeguamento dei sistemi informativi**, le risorse della QSFP possono essere impiegate fino ad un massimo del 2% del totale delle risorse assegnate. Si precisa che sono finanziabili i costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni funzionali all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'art. 6, comma 8, del DL 48/2023. Poiché per la medesima finalità, ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto, è anche istituito il sistema informativo nel cui ambito opera la Piattaforma GePI, gli adeguamenti finanziabili possono essere funzionali a favorire il colloquio dei sistemi locali con la Piattaforma, ma non a replicare le funzioni principali presenti sulla Piattaforma stessa. Rientrano in questa fattispecie gli adeguamenti volti a favorire l'attivazione dei Sostegni, anche in relazione al colloquio con i sistemi informativi utilizzati nell'ambito delle attività di segretariato sociale;
- per quanto riguarda gli **oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC**, sono finanziabili sulla QSFP, nei limiti delle risorse assegnate, le voci, elencate al punto VIII dell'Allegato 1 del decreto 156/2023 e di seguito riportate:
 - a. Copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL;
 - b. Assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi o estensione della copertura RCT già in essere;
 - c. I costi derivanti dalle Assicurazioni obbligatorie in virtù dell'articolo 18 del d.lgs. n. 117 del 2017 recante "Assicurazione obbligatoria" previsti per i beneficiari AdI impegnati in attività di volontariato presso enti del Terzo settore nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
 - d. Visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex d.lgs. n. 81 del 2008 – rimborsabili su QSFP solo quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (a titolo esemplificativo: movimentazione manuale dei carichi - articolo 168; utilizzo videoterminali – articolo 176; rumore – articolo 196; vibrazioni – articolo 204). Si ricorda che l'attivazione di PUC ed il conseguente utilizzo dei beneficiari delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa – AdI e SFL - devono essere contemplati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in quanto anche i "volontari" rientrano a pieno titolo nell'articolo 21 del d.lgs. n. 81 del 2008, ai sensi dell'articolo 12 bis del citato decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - e. Formazione di base sulla sicurezza; al riguardo, si specifica che l'articolo 3, comma 12 bis, del d.lgs. n. 81 del 2008, distingue due situazioni:
 - Soggetti che svolgono la prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi

- nel caso di soggetti che svolgono la prestazione in altri ambiti – organizzazioni di volontariato, associazioni, ecc., che non siano datori di lavoro, il secondo comma dell’articolo 21, in relazione alla formazione, prevede che le persone coinvolte hanno la facoltà e con oneri a loro carico di:
 - beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell’articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - partecipare a corsi di formazione specifici in materia di sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte. In questo caso non sussiste alcun obbligo da parte delle organizzazioni di attivare percorsi di formazione, fatta salva la necessità di una informazione di carattere generale sui rischi a cura della organizzazione stessa.

- Si ricorda che, ai sensi del [decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 gennaio 2020](#), di approvazione della determina n. 3 del 3 gennaio 2020 dell'INAIL, il costo del premio assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali è sostenuto direttamente dal Ministero a valere sul [POC Inclusione](#).

È ammissibile la spesa per il personale amministrativo, se essenziale e purché destinato ai compiti relativi ai beneficiari e a supporto dell'attuazione dei servizi e degli interventi inclusi nel PaS; tale personale potrà essere rendicontato nelle priorità 2-3-4-5 ad esclusione della priorità 1 "Rafforzamento del servizio sociale professionale". Non potranno essere riconosciuti costi per personale amministrativo laddove non vi sia una contestuale e strutturata offerta di servizi e dispositivi di cui all'art. 7 del d.lgs.147/17.

19



del personale in attuazione del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 FSE+ Programmazione 2021-2027 approvata con [decreto direttoriale del 29 gennaio 2024 n. 15](#);

2. attraverso “**costi reali**” in tutti gli altri casi, compresi eventuali affidamenti ad enti strumentali (laddove non direttamente beneficiari della Quota Servizi).

8.1. Sistema UCS

La valorizzazione di ciascuna voce dovrà essere definita moltiplicando il numero di ore di impiego effettivamente realizzate per il costo standard definito per ciascun livello contrattuale. Le informazioni oggettive considerate nell'analisi per determinare l'UCS, sono quelle relative alla contrattazione collettiva.

Il calcolo del costo orario è determinato, come nella precedente nota metodologica (approvata con decreto n. n. 406 del 01.08.2018), sulla base dei dati del CCNL del personale non dirigente comparto Regioni ed autonomie locali 2019-2021. L'unità di costo standard è calcolata aggiungendo al costo orario del personale, così determinato, i costi di gestione (riferibili al personale) definiti applicando, allo stesso costo orario del personale, il tasso forfettario di cui all'art. 54 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060:

$$[UCS = \text{costo orario dipendente} + 15\% \text{ del costo orario}]$$

Per la determinazione del costo orario si prende a riferimento il trattamento tabellare corrispondente al profilo di assunzione delle diverse categorie (A, B, C, D) trasformate in Aree a partire da aprile 2023 (Operatori, Operatori esperti, Istruttori, Funzionari ed Elevata Qualificazione) considerando le varie posizioni economiche di cui alle Tabella di riferimento del CCNL (A, E, F, G).

Per ciascuna categoria/area e posizione economica la determinazione del costo lordo annuo è dato da:

- retribuzione lorda (che comprende: la retribuzione tabellare che ha conglobato l'indennità di vacanza, l'elemento perequativo (ove non già conglobato nel tabellare), e ove specificato dal CCNL l'indennità di comparto; l'indennità art. 4 -comma 3 del CCNL 16.7.1996);
- tredicesima mensilità;
- TFR;
- Oneri previdenziali;
- IRAP.

Per l'identificazione del valore di ciascuna UCS è necessario fare riferimento:

- al decreto direttoriale [n. 406 del 1° agosto 2018](#) per i costi sostenuti sino al **28 gennaio 2024** - CCNL ENTI LOCALI 2016-2018;
- al decreto direttoriale [n. 15 del 29 gennaio 2024](#) per i costi sostenuti a partire dalla medesima data – CCNL ENTI LOCALI 2019-2021;
- al decreto direttoriale [n. 198 del 2 Luglio 2020](#) relativo alle Unità di Costo Standard per il personale con CCNL UNEBA;
- al decreto direttoriale [n. 319 del 17 settembre 2019](#) relativo alle Unità di Costo Standard per il personale - CCNL Comparto Sanità".

Si ricorda, inoltre, che l'impiego di personale per il rafforzamento dei servizi attraverso formule di somministrazione di lavoro è da codificarsi come attività di cui al Punto 2 (affidamento a terzi), che va determinata a costi reali.

Per ciascuna voce di spesa, in caso di impiego di personale alle dirette dipendenze dell'amministrazione



beneficiaria finanziato sulla quota fondo sarà necessario presentare la seguente documentazione:

Impiego di personale alle dirette dipendenze dell'Amministrazione beneficiaria della Quota Fondo (e sempre che al proprio personale dipendente venga applicato il CCNL Enti Locali, UNEBA, comparto Sanità):

- a) riepilogo complessivo delle risorse umane impegnate;
- b) timesheet per ogni singola risorsa umana impegnata nel progetto;
- c) ordine di servizio o strumento equivalente, attestante per ciascuna unità di personale l'assegnazione alle attività previste dal progetto approvato, nel caso di personale già in forza presso il Beneficiario;
- d) CV del personale utilizzato sottoscritto e copia del documento d'identità in corso di validità nel momento di attribuzione dell'incarico, nel caso di assunzione diretta;
- e) copia dei contratti sottoscritti con il personale coinvolto, nel caso di assunzione diretta;
- f) relazione attività dell'operatore.



8.2. Spese determinabili a costi reali

Affidamenti e convenzioni con soggetti terzi o personale impiegato con altri CCNL.

Voci di spesa	Documenti giustificativi
Personale impiegato alle dirette dipendenze del beneficiario della Quota Fondo con l'adozione di altro CCNL	- Riepilogo complessivo delle risorse umane impegnate; - timesheet per ogni singola risorsa umana impegnata nel progetto; - ordini di servizio; - CV del personale impiegato, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000, e copia del documento d'identità in corso di validità nel momento di attribuzione dell'incarico; - copia dei contratti sottoscritti con il personale coinvolto; - relazione attività delle risorse umane impiegate per il periodo; - buste paga quietanzate; - F24 (ritenute, contributi) quietanzati ovvero prospetto di dettaglio in caso di pagamenti multipli, ad esempio, nel caso di F24 cumulativi (Tabella di riconciliazione).
Convenzioni, a titolo oneroso con enti/strutture attive sul territorio anche di natura pubblica quali ASL, CPIA, Istituzioni scolastiche	- Convenzione; - fattura o altro documento contabile; - relazione attività; - mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.
Esperti esterni/incarichi professionali: Partite IVA	- Procedura di selezione; - contratto di prestazione/Lettera d'incarico; - curriculum vitae; - documento d'identità in corso di validità; - timesheet (individuale) con descrizione dettagliata delle attività; realizzate; - fattura; - mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario; - F24 (ritenute, eventuali contributi) quietanzati ovvero prospetto di dettaglio in caso di pagamenti multipli, ad esempio, nel caso di F24 cumulativi (Tabella di riconciliazione).



Affidamenti di servizi (ex Dlgs 36/2023 - Codice dei contratti)	a. <u>Documentazione prodotta dall'Ente:</u> • Documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione: determine a contrarre corredate da tutta la documentazione di Gara (inviti/bandi e Capitolati); • atto di aggiudicazione definitiva/affidamento; • copia del contratto di servizio/fornitura sottoscritti; • eventuali integrazioni a contratti in corso e conseguenti atti finalizzati al rafforzamento QSFP. b. <u>Documentazione prodotta dal fornitore:</u> • SAL – Stati di avanzamento dei lavori/attività, secondo la tempistica e le modalità contenute nel contratto di servizio; • Fattura o altro documento contabile equivalente; • relazione/rendicontazione relativa alle attività svolte; • prodotti realizzati; • ove previsto (dagli accordi tra l'ente e il fornitore), timesheet delle singole risorse impiegate nell'operazione in relazione alle giornate indicate in fase di offerta del servizio; • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario; • F24 (ritenute, eventuali contributi) quietanzati ovvero prospetto di dettaglio in caso di pagamenti multipli, ad esempio, nel caso di F24 cumulativi (Tabella di riconciliazione).
--	--



Rapporti collaborativi di co-progettazioni di servizi specifici (ex D. Lgs 117/ 2017 - Codice del terzo settore)	a. <u>Documentazione prodotta dall'Ente:</u> - documentazione relativa alla procedura di co-progettazione: determine di avvio del procedimento corredate da tutta la documentazione (avvisi, modello di domanda, documento progettuale/progetto preliminare di massima, schema di convenzione); - atto di approvazione degli esiti della co-progettazione; - copia della convenzione sottoscritta; - eventuali integrazioni alle convenzioni in corso e conseguenti atti finalizzati al rafforzamento QSFP. b. <u>Documentazione prodotta dal fornitore:</u> la rendicontazione delle spese deve tenere conto che le risorse riconosciute agli Enti di Terzo Settore sono riconducibili ai contributi, secondo la disciplina prevista dall'articolo 12 della legge 241/1990. A ragione di ciò, la rendicontazione dovrà essere analitica e inerente alle attività svolte. - Stati di avanzamento delle attività, secondo la tempistica e le modalità contenute nella convenzione, corredati dalla seguente documentazione: - Spese di personale: a) Riepilogo complessivo delle risorse umane impegnate, compresi i volontari stabili; b) Timesheet per ogni risorsa umana impegnata; c) Copia dei contratti di lavoro sottoscritti; d) Relazione delle attività svolte dalle risorse umane impegnate; e) Buste paga; f) Attestazioni circa i versamenti erariali, previdenziali ed assistenziali versati; - Incarichi – partite I.V.A. g) Contratto di prestazione/lettera di incarico; h) Curriculum vitae; i) Timesheet individuale con descrizione dettagliata delle attività realizzate; j) Fattura o altro documento contabile equivalente quietanzato. - Beni e servizi k) Contratti; l) Fatture relazione/rendicontazione relativa alle attività svolte; m) Prospetto di riepilogo dei costi sostenuti; - mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.
---	--



1. Erogazione degli interventi attraverso voucher di servizio con accreditamento dei fornitori

Voucher	• procedura di accreditamento; • albo/catalogo dei fornitori accreditati; • patti/convenzioni di accreditamento; • fattura o documento equivalente o richiesta rimborso; • attestazione dell'attività svolta; • elenco dei destinatari dei voucher; • autodichiarazione dei destinatari dei voucher attestanti la fruizione del beneficio; • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.
---------	--

2. Acquisto diretto o noleggio o leasing di materiali e dotazioni

Acquisto di beni e/o servizi (ad es.: Acquisizione di attrezzature, programmi informatici, materiali, arredi, spese di viaggio, missioni, formazione, comunicazione o informazione), noleggio o leasing, affitto, ecc.	• documentazione attestante le procedure di acquisizione o noleggio; • ordine di acquisto/noleggio e contratto; • fattura/ricevuta; • eventuale prospetto di ripartizione della spesa tra i diversi progetti in corso (se applicabile); • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.
Beni ammortizzabili (iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili)	• libro cespiti ammortizzabili (se applicabile); • fattura/ricevuta per acquisto beni; • prospetto di calcolo della quota di ammortamento imputabile al progetto timbrato e firmato del Legale Rappresentante; • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.

3. Tirocini di inclusione (oltre agli eventuali documenti sopra citati):

Costi afferenti ai Tirocini di inclusione	• convenzione di Tirocinio e progetto formativo; • registro presenze relativo al percorso di tirocinio timbrato e firmato dal beneficiario, dal Soggetto Promotore e dal Legale Rappresentante dell'Ambito; • documento d'identità in corso di validità del Tirocinante; • documentazione spese accessorie, RC, INAIL, viste mediche, corsi e dispositivi di sicurezza, se poste a valere sulla QSFP; • ricevuta pagamento Indennità di Tirocinio quietanzata con timbro dell'istituto bancario.
---	--

28



In fase di controllo, il soggetto incaricato della verifica può richiedere tramite il sistema informativo, eventuale documentazione integrativa e procede con l'esito del controllo comunicato all'Ambito tramite Sistema.

Qualora l'esito preveda un taglio alla spesa l'Ambito ha la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni entro i termini previsti, fornendo anche documentazione integrativa. Qualora l'Ambito non provveda nei termini stabiliti o i chiarimenti forniti non risultino soddisfacenti al superamento delle criticità riscontrate, l'Amministrazione procede con la conferma del taglio e l'Ambito dovrà caricare a Sistema ulteriore spesa a compensazione di quella ritenuta non ammissibile.



k. oneri aggiuntivi sostenuti dagli Enti del terzo settore (ETS) per la partecipazione dei destinatari finali ad attività di volontariato.

Sono ammissibili i costi della formazione del personale impiegato nella realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento e tali spese andranno rendicontate sull'azione di riferimento dell'intervento.

Il monitoraggio fisico sugli interventi realizzati con le risorse della QSFP è effettuato sulla base dei dati di attività caricati dagli Ambiti territoriali sulla [piattaforma GePI](#), per il tramite degli operatori del territorio di riferimento preposti alla presa in carico dei destinatari finali, dai quali risultano la numerosità dei beneficiari presi in carico da ciascun ambito e le prestazioni di cui gli stessi hanno fruito. Tale sistema consentirà altresì di monitorare la corretta destinazione e utilizzo della Quota Servizi del Fondo Povertà, per le singole annualità finanziarie, con particolare riferimento alla tipologia dei servizi/sostegni attivati e alla platea dei beneficiari. Nelle more della piena operatività della specifica funzionalità della piattaforma GePI si raccomanda l'utilizzo di sistemi di monitoraggio interni finalizzati alla riconduzione dei servizi attivati e delle relative spese alla specifica platea di beneficiari sopra descritta.

Inoltre, è attiva in Piattaforma Multifondo la sezione dedicata alla rilevazione dei dati economico finanziari che a valere sulla quota servizi richiede, oltre all’inserimento dei dati relativi alle risorse impegnate e spese, l’inserimento degli interventi attuati e del numero di beneficiari coinvolti per ogni annualità.

In corso di attuazione è **opportuno procedere alla rimodulazione della programmazione** in piattaforma Multifondo, chiedendo l'intervento dell'help-desk (fondopoverita.helpdesk@lavoro.gov.it) per sbloccare la programmazione e inserire le necessarie modifiche concordate con l'Ente regionale responsabile dell'approvazione delle programmazioni locali.

Ogni successiva modifica alla programmazione non inficia la rendicontazione già caricata a sistema, ma rende coerenti i dati inseriti in fase di rilevazione economico finanziaria.

Accedendo alla Piattaforma Multifondo gli ATS visualizzano la quota di risorse stanziata per l'annualità di riferimento. Di seguito il dettaglio degli stati che possono avere la DdS e le spese caricate sul Multifondo.

Stati della DdS

- **Bozza:** se il Beneficiario sta compilando la DdS e non è stata ancora inviata oppure se era stata inviata in precedenza ed è stata rimessa in bozza in quanto è necessario apportare una modifica da parte del Beneficiario. In questo stato anche le spese risultano in bozza e non è possibile per il controllore visualizzare i contenuti della DdS e delle spese.
- **Caricata:** primo stato della DdS. Quando il Beneficiario invia la Dichiarazione di Spesa (DdS) e non sono ancora iniziati i controlli.
- **In lavorazione:** si attiva questo stato una volta dato l'esito alla prima spesa inserita lavorata della DdS;
- **Chiusa:** una volta terminati tutti i controlli sulle spese e dato un esito definitivo alle stesse.



Stati delle spese

- **Caricata (Inviata al Ministero):** primo stato della spesa → quando non sono ancora iniziati i controlli;
- **Da integrare:** se vengono richieste delle integrazioni documentali al Beneficiario tramite la piattaforma ed il Beneficiario non ha ancora risposto.
- **Caricata integrazione:** quando il Beneficiario invia le integrazioni richieste e si può quindi procedere con il controllo della documentazione integrata.
- **Rifiutata:** se la spesa è stata totalmente tagliata in sede di I controllo.
- **Approvata:** se è stata totalmente ammessa in sede di I controllo. È un esito definitivo.
- **Approvata con taglio:** se la spesa è stata approvata parzialmente in sede di I controllo. È uno stato definitivo che non ammette le controdeduzioni.
- **Richiesta Integrazione Taglio:** se la spesa è stata tagliata parzialmente in sede di I controllo. È possibile per il beneficiario caricare ulteriore spesa ed il controllore può confermare il taglio o riammettere, anche parzialmente, la spesa tagliata.
- **Riammessa:** se a seguito dell'analisi delle controdeduzioni la spesa tagliata in sede di I controllo si ritiene ammissibile grazie alle integrazioni fornite dal Beneficiario e si è proceduto con l'approvazione della quota tagliata;
- **Taglio Confermato:** se a seguito dell'analisi delle controdeduzioni si ritiene ancora inammissibili la spesa tagliata in sede di I controllo e si è proceduto alla conferma del taglio effettuato.



12. Riferimenti e rinvio ad ulteriori documenti

10.1 Riferimenti normativi

Leggi

Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, pubblicato in G.U. il 9 aprile 2019 supplemento ordinario al n. 84 (Legge 197/2022, comma 318¹⁰).

Decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, pubblicato in G.U. il 13 ottobre 2018, Serie generale n. 240.

Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

DL 4 maggio 2023 n. 48 coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023 n. 85 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

Decreti attuativi ministeriali

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 settembre 2019, n. 108 “Sistema Informativo del Reddito di cittadinanza”, pubblicato in G.U. il 4 novembre 2019, serie generale n. 258.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 luglio 2019, n. 84 “Approvazione Linee Guida per la definizione dei Patti per l’Inclusione Sociale nell’ambito del Reddito di cittadinanza”.

Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2021 – Rettifica del decreto 22 ottobre 2019 circa definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC).

Decreto Ministeriale dell’8 agosto 2023 n. 108 – Sostegno Formazione Lavoro.

Decreto Interministeriale 8 agosto 2023 – Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.

Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2023 n. 154 – Assegno di Inclusione.

Decreto Direttoriale 13 dicembre 2023, n. 407 – Approvazione nuove DSU ai fini ISEE e relative istruzioni.

Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2023 n. 156 – Progetti Utili alla Collettività (PUC).

Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2023 n. 160 – Approvazione delle Linee di Indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico sociale integrata e il progetto personalizzato per la valutazione delle condizioni di svantaggio.

¹⁰ A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati ad eccezione degli articoli 4, comma 15 -quater, 6, comma 2, commi da 6 -bis a 6 -quinqües e comma 8 -bis , 7 -bis , 9 -bis , 10, comma 1 -bis , 11, 11 -bis , 12, commi da 3 a 3 -quater e 8 e 13, comma 1 -ter.



Decreti direttoriali

Decreto Direttoriale della Direzione generale per la lotta alla povertà e alla programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 29 gennaio 2024 recante approvazione della “nota Metodologica per l’adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale FSE+ di cui all’art. 53 (b) del Regolamento (UE)2021/1060.

Decreti di riparto delle risorse della QSFP

Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 “Riparto del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018- 2020”, pubblicato in G.U. il 6 luglio 2018, Serie generale n. 155.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2019.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2020.

Decreto di riparto del Fondo Povertà 2021/2023 e di approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (D.I. del 30 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 24 gennaio 2022).

Linee Guida

- Linee guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo povertà annualità 2018, destinata al finanziamento dei servizi per l'accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del REI, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.
- Integrazione alle Linee guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo povertà del 22 novembre 2018.
- Linee guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo povertà, annualità 2019 Linee Guida per la definizione dei Patti per l'Inclusione sociale (approvate con decreto del MLPS n. 84 del 23 luglio 2019).
- Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà, annualità 2020 (21 giugno 2021).
- Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà, annualità 2021.

Linee Guida sulle restanti quote del Fondo Povertà

- Linee Guida per l'utilizzo del Reddito di Cittadinanza nell'ambito della sperimentazione "Care Leavers".
- Linee Guida per l'impiego della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà- annualità 2018.
- Linee Guida per l'impiego della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà - annualità 2021-23.



10.2 Contatti e riferimenti

Per qualsiasi ulteriore chiarimento interpretativo delle indicazioni qui contenute si prega di scrivere al fondopoverta@lavoro.gov.it, oppure di telefonare ai seguenti numeri: **06.46834373 – 06.46834435**.

Per quanto concerne problemi tecnici relativi alla piattaforma Multifondo, si prega di scrivere all'HELP DESK al seguente indirizzo e-mail: fondopoverta.helpdesk@lavoro.gov.it.



BOX 1 – Sinossi utilizzo QSFP annualità 2018-2023

Al fine di agevolare gli ATS che si trovano ad utilizzare contemporaneamente le risorse relative alle diverse annualità della Quota Servizi del Fondo Povertà, si precisa che in applicazione delle innovazioni normative e delle presenti Linee Guida, è possibile effettuare spese a valere sui residui della QSFP delle precedenti annualità, nonché sulle annualità 2022 e 2023 del fondo per finanziare interventi destinati alla nuova platea di beneficiari. In particolare, occorre nuovamente richiamare l'attenzione sull'utilizzo delle quote per **beneficiari RdC sino al 31.12.2023** e per la **nuova platea di beneficiari**, individuata al 4, **dal 1° gennaio 2024**. Con riferimento agli interventi finanziabili, che si richiamano nella tabella che segue, si precisa che a valere sull'annualità 2018 sono finanziabili, esclusivamente, i primi 3 obiettivi a cui si aggiungono a partire dall'annualità 2019 gli obiettivi 4 e 5. Inoltre, le spese per interventi di pronto intervento sociale sono rivolte ad una platea più ampia dall'annualità 2021.

Aspetti	QUOTA SERVIZI
Priorità d'intervento	1. Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale 2. Rafforzamento degli interventi di inclusione 3. Segretariato sociale; servizi per l'accesso 4. Sistemi informativi (a partire dall'annualità 2019) 5. Progetti Utili alla Collettività (a partire dall'annualità 2019)
Beneficiari fino al 31.12.2023	RdC
Beneficiari dal 1.1.2024	EX RdC/ADI/SFL Individui in simili condizioni di disagio economico
Voci di costo non riferibili esclusivamente a servizi rivolti ai beneficiari	• Segretariato sociale, servizi per l'accesso (a partire dall'annualità 2018) • Pronto Intervento sociale (a partire dall'annualità 2021)
Ammissibilità delle spese	▪ Per beneficiari RDC sino al 31 dicembre 2023 ▪ Per beneficiari EX RdC/ADI/Individui in simili condizioni di disagio economico 1° gennaio 2024 ▪ Beneficiari SFL per attuazione PUC.



BOX 3 – Modalità di collaborazione pubblico-privato: la co-progettazione

Fasi del procedimento di co-progettazione definite dalle Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n. 117/2017, adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2022, n. 72.

FASE DEL PROCEDIMENTO	ATTIVITA'
<i>Avvio del procedimento di co-progettazione</i>	✓ Atto di indirizzo (Delibera di Giunta Comunale) in cui si stabilisce il ricorso alla co-progettazione, specie a seguito dell'attività di co-programmazione ✓ Determina di approvazione delle bozze degli atti della procedura e nomina del responsabile del procedimento, anche su iniziativa degli enti del terzo settore
<i>Pubblicazione dell'avviso di interesse</i>	✓ Pubblicazione di un avviso di interesse, contenente il progetto di massima, il relativo quadro economico e le risorse messe a disposizione dalla PA, i criteri e le modalità per l'individuazione del progetto o dei progetti definitivi, lo schema di convenzione, eventuale valutazione di impatto sociale
<i>Selezione del soggetto o dei soggetti partner</i>	✓ Nomina della Commissione e Valutazione delle domande di partecipazione delle proposte progettuali ✓ A seguito della valutazione, possono essere ammessi al tavolo di co-progettazione un solo ente o più enti del terzo settore (in questo caso l'attività di co-progettazione potrà essere volta alla individuazione di una proposta unitaria, che integri le proposte progettuali presentate dai singoli enti).
<i>Svolgimento dei tavoli di co-progettazione</i>	✓ Definizione congiunta del progetto, sulla base delle proposte progettuali presentate dall'ente o degli enti del terzo settore e del progetto di massima della Pa
<i>Stipula della convenzione</i>	✓ Definizione delle attività, dei ruoli, delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, dei relativi costi e della compartecipazione di ciascuno

Ammissibilità dell'IVA

In conformità con la normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 1060/2021 e nazionale D.P.R. n. 22/2018, l'imposta sul valore aggiunto è da considerarsi un costo ammissibile laddove non risulti recuperabile secondo la legislazione nazionale sull'IVA. Pertanto, per i beneficiari che non sono soggetti passivi e che non possono, di conseguenza, recuperare l'IVA, tale importo costituisce, di norma, un costo ammissibile.

Al riguardo, per confermare la propria natura soggettiva il beneficiario dovrà produrre una specifica dichiarazione attestante la relativa indetraibilità dell'IVA o il ricorrere di un differente regime di detraibilità parziale dell'imposta.

Sotto il profilo della rendicontazione, il beneficiario, determinato, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, il regime IVA applicabile al caso di specie dovrà fornire la seguente documentazione:



- Fattura in formato elettronico con indicazione dell'eventuale importo imputabile all'IVA;
- F24 quietanzati attestanti l'effettivo versamento;
- Tabella di riconciliazione degli importi IVA tra gli F24 e le fatture originali.

Si rammenta che nei confronti dei soggetti di natura pubblica si applica, salvo residuali eccezioni, il regime IVA cd. della scissione dei pagamenti (*split payment*), in virtù del quale è la stessa Amministrazione a versare l'imposta all'erario. Nell'ambito degli accordi di coprogettazione di cui all'art. 55 del D.lgs. n. 117/2017, si possono verificare, ai fini della rendicontazione dei costi IVA, due ipotesi:

Rendicontazione	Documentazione
1. L'ente partner emette verso il beneficiario capofila fattura comprensiva di tutti i costi sostenuti nell'ambito della coprogettazione	- Fattura in formato elettronico con indicazione dell'eventuale importo imputabile all'IVA; - dichiarazione attestante la relativa indetraibilità dell'IVA o il ricorrere di un differente regime di detraibilità parziale dell'imposta.
2. Il beneficiario nella DDS rendiconta direttamente le fatture sostenute dal coprogettante verso i fornitori. In tal caso andrà verificato in capo al coprogettante la non recuperabilità dell'IVA	- Fattura in formato elettronico con indicazione dell'eventuale importo imputabile all'IVA; - dichiarazione rilasciata dal coprogettante attestante la relativa indetraibilità dell'IVA o il ricorrere di un differente regime di detraibilità parziale dell'imposta.



BOX 4 – Complementarità dei fondi

	Denominazione risorsa	Riferimento normativo	Finalità	Vincoli
1	Quota servizi Fondo Povertà Anno 2021-2023	Decreto 30 dicembre 2021.	- Il LEPS potenziamento del servizio sociale professionale - Il rafforzamento dei servizi per l'attuazione del RdC - Pronto Intervento Sociale - Segretariato sociale/servizi per l'accesso - Sistema informativi - Progetti Utili alla Collettività (PUC)	- Pronto intervento sociale: almeno il 3,37% per il 2021, 3,68 per il 2022, 3,78 per il 2023. - Sistemi informativi: fino al 2% delle risorse.
2	Quota servizi Fondo Povertà Anno 2018-2020	Decreto 18 maggio 2018; Decreto 24 dicembre 2019; Decreto 28 dicembre 2020.	- Il LEPS potenziamento del servizio sociale professionale - Il rafforzamento dei servizi per l'attuazione del RdC - Pronto Intervento Sociale - Segretariato sociale/servizi per l'accesso - Sistema informativi (a partire dal 2019) - Progetti Utili alla Collettività (PUC) (a partire dal 2019)	Sistemi informativi: fino al 2% delle risorse
3	Quota povertà estrema Fondo Povertà anno 2021-2023	Decreto 30 dicembre 2021.	Servizi per la povertà e la marginalità estrema	- Pronto intervento sociale: almeno il 12,5% delle risorse - Housing First: almeno il 25% delle risorse - Servizi di posta e per la residenza virtuale: almeno il 12,5% delle risorse
4	Quota povertà estrema Fondo Povertà anno 2018-2020	Decreto 18 maggio 2018; Decreto 24 dicembre 2019; Decreto 28 dicembre 2020.	Servizi per la povertà e la marginalità estrema	
5	Quota Care Leavers Fondo povertà triennio 2018-2020/2021-2023	Decreto 18 maggio 2018; Decreto 24 dicembre 2019; Decreto 28 dicembre 2020; Decreto 30 dicembre 2021.	Interventi sperimentali in favore di neomaggioranni che vivono fuori dalla famiglia di origine, volti a prevenire condizioni di povertà.	



6	Avviso 1/2022 PNRR	Decreto 5 del 15 febbraio 2022.	▪ Housing first ▪ Centri servizi	
7	Fondo nazionale politiche sociali	Decreto 22 ottobre 2021	▪ Accesso, valutazione e progettazione ▪ Misure per il sostegno e l'inclusione sociale ▪ Interventi per favorire la domiciliarità ▪ Centri servizi, diurni e semiresidenziali ▪ Strutture comunitarie e residenziali ▪ Dimissioni protette ▪ Supervisione personale servizi sociali	
8	Fondo di solidarietà comunale/ Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi	Legge 30.12.2020, n. 178, commi da 791 a 794; Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, c. 496.	Potenziamento servizi sociali: ▪ Assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato in caso di rapporto inferiore allo standard 1:6.500 abitanti ▪ Assunzioni di altre figure professionali specialistiche ▪ Incremento numero utenti ▪ Miglioramento servizi sociali comunali ▪ Risorse aggiuntive trasferite all'Ambito	